

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**  
**CORTE FEDERALE D'APPELLO - Decisione n.3 del 29/01/2020**  
**F.M. contro FISE**

Radiazione - Art 609 quater c.p. – rapporti sessuali con minore - violazione Codice Etico F.I.S.E – fattispecie penalmente rilevante - giustizia ordinaria (competenza della)

*Costituisce condotta gravemente illecita e fonte di danno di immagine per la stessa Federazione, l'agire dell'istruttore che intrattenga relazione di carattere sentimentale e sessuale con una allieva, minorenni all'epoca dei fatti.*

*Il giudizio disciplinare in ambito federale, secondo quanto previsto dall'art.57, comma 5 lett.a) R.G. FISE, può essere promosso e trovare pieno svolgimento indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto, in considerazione dell'autonomia del sistema della giustizia sportiva, chiamata a valutare il valore di anti giuridicità delle condotte in relazione alle norme di settore. Non può quindi trovare accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.*

\*\*\*\*\*

Nel caso di specie il Sig. F.M., tesserato e tecnico F.I.S.E., viene sottoposto a provvedimento disciplinare con richiesta di radiazione da parte della Federazione di appartenenza, in relazione a condotte illecite consistenti nell'aver intrattenuto rapporti sessuali con una allieva minorenni.

La vicenda ha inizio con denuncia da parte della madre della ragazza che, avendo scoperto dalla lettura di messaggi e chat private, la relazione di natura sessuale che intercorreva tra la figlia (minore di sedici anni) ed il suo istruttore di equitazione, si rivolgeva alle autorità competenti sporgendo denuncia (penale) ai danni dell'istruttore tesserato F.I.S.E. Nel 2019 il Tribunale Ordinario di M. (Sez. penale), emetteva sentenza di condanna a carico di F.M, il quale chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale su minore (art 609 quater comma 1 c.p.), veniva condannato alla pena detentiva di 2 anni e 4 mesi, oltre che a pena accessoria consistente nell'interdizione perpetua dall'insegnamento di ogni ordine e grado, pubblici uffici o di qualsiasi incarico, sia esso pubblico che privato, che avesse a che fare o che avesse in qualsiasi modo contatti con minori.

Parallelamente, il Sig. F.M. si rivolgeva agli organi di Giustizia Sportiva Federali chiedendo, in relazione all'art 57 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, una sospensione del procedimento a suo carico, al fine di non rendere immediatamente esecutivo la sanzione di radiazione dalla Federazione di appartenenza, a lui comminata, almeno fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, esauendo tutti i gradi di giudizio nell'ambito della giustizia ordinaria. Il reclamante si appellava, altresì, riguardo alla possibilità di applicare la circostanza attenuante del reato, andando ad evidenziare la consensualità del rapporto intercorso con la minore, poiché consenziente (a suo dire) alla relazione sentimentale e sessuale, screditando e smentendo le dichiarazioni eccepite in sede di escussione della stessa, in quanto, a tratti contraddittori e carenti di attendibilità ai fini probatori e contestando, inoltre, l'assenza di prove che confutassero una reale consumazione del rapporto prima del raggiungimento del sedicesimo anno di età da parte della ragazza. Il Tribunale Federale con decisione n.42/2019 (R.G Trib Fed. Proc P.A. 32/19) rigetta le richieste di parte e viene fissata

udienza innanzi alla corte Federale d'Appello. La Corte Federale, ritenendo provata e sussistente la relazione di natura sentimentale e sessuale intercorsa tra l'istruttore e la ragazza minorenni, nonché, dunque la netta lesione dei principi di correttezza, lealtà, probità, quali cardini fondamentali del Codice Etico F.I.S.E. cui TUTTI i tesserati devono attenersi, oltre che un imponente danno d'immagine a danno della Federazione stessa, per ciò che concerne il rapporto di fiducia che intercorre tra atleti e (loro) famiglie ed Istruttori Federali e staff tecnico; sul punto deve considerarsi, infatti, che: *“il Codice Etico rappresenta la fondamentale garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione nel perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi [...] gli istruttori devono impegnarsi nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti mantenendo un comportamento che possa essere da esempio”* (crr. Codice Etico F.I.S.E).

Ritenendo che la richiesta di sospensione del procedimento pendente da parte dell'appellante innanzi agli organi di giustizia sportiva (fino a sentenza definitiva in ambito penale) non possa trovare accoglimento, la CAF ricorda che l'esito di un giudizio penale non assume portata vincolante in sede disciplinare, poiché l'Organo di giustizia sportiva deve sì procedere ad una autonoma analisi e valutazione dei fatti contestati in sede penale, ma, sempre in virtù ed in principio dei propri cardini di autonomia. Inoltre, gli elementi acquisiti e l'onere probatorio vengono ampiamente soddisfatti in ambito di procedimento sportivo: la prova della relazione resa esplicita dalle chat private, le dichiarazioni durante l'escussione della minore, l'escussione di una testimone che conferma la relazione clandestina con tanto di prova documentale in cui l'istruttore raccomandava al silenzio riguardo i rapporti sessuali intercorsi; questo quadro probatorio in ambito sportivo è totalmente sufficiente per soddisfare a pieno il requisito del principio del *“più probabile che non”*- e giungere a decisione di un provvedimento disciplinare, chiaro ed evidente, che si esprime con la conferma del provvedimento di radiazione dallo stesso dalla Federazione di appartenenza, in ossequio alle gravi violazioni dei principi fondamentali propri del codice etico F.I.S.E .

La Corte, inoltre, si dimostra estremamente in linea anche con i dettami dell'art 609 bis c.p. comma 2, che prevede espressamente: *“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente [...] ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato [...]”*: un istruttore, difatti, può rappresentare alcune tali caratteristiche ed applicare una misura alternativa a quella della radiazione immediata in sede sportiva, significherebbe discostarsi o essere in qualche modo incompatibile con l'interdizione perpetua sancita e decisa in sede di giudizio penale, in quanto, è anche vero che tale misura non si limiti solo al mero insegnamento, ma anche a qualsiasi ufficio, organo o servizio in strutture pubbliche o private che sia frequentato da minori; sul punto, la Corte sottolinea che rientrano a pieno titolo nei luoghi oggetto di inibizione anche la categoria dei circoli sportivi. I motivi di appello proposti dal Sig. F.M. vengono rigettati, viene riconosciuta la responsabilità in capo al deferito e confermata la radiazione dello stesso, ordinandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecutività del provvedimento.

**(a cura della dott.ssa Cristina Giovenale, praticante avvocato del Foro di Locri,  
cristina.giovenale@outlook.it, Coordinamento Calabria)**